SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 maggio 1993.

Disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte titoli S.p.a.», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto in particolare l'art. 22, quarto comma, della predetta legge n. 1/1991, secondo cui «le modalità per l'estensione della citata legge n. 289 del 1986 alla gestione centralizzata presso la Banca d'Italia sono stabilite dal Ministro del tesoro con propri decreti»;

Visto il regolamento per l'attuazione della menzionata legge n. 289/1986, approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con deliberazione del 18 febbraio 1987, n. 2723 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1987;

Ravvisata l'opportunità di estendere l'applicazione della citata normativa al comparto dei titoli di Stato allo scopo di conseguire evidenti economie gestionali realizzabili in dipendenza della prevista riduzione dei quantitativi di titoli emittendi prestiti nonché di fruire degli indubbi vantaggi derivanti dall'amministrazione centralizzata che consente un'ampia gamma di operazioni senza il materiale trasferimento dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

Il contratto di deposito, stipulato con gli intermediari aderenti alla «Gestione centralizzata», ed avente per oggetto titoli di Stato, attribuisce al depositario la facoltà di provvedere al subdeposito dei titoli stessi presso la «Gestione centralizzata - conto accentrato in titoli» tenuto dalla Banca d'Italia; la relativa clausola deve essere specificamente approvata per iscritto.

Art. 2.

Previa sottoscrizione da parte del depositario delle norme predisposte dalla Banca d'Italia, nel contratto di deposito e nelle relative modalità di svolgimento del servizio, i titoli sono immessi nella «Gestione centralizzata» in deposito regolare con gli effetti previsti dal presente decreto in applicazione dell'art. 3 della legge 19 giugno 1986, n. 289. La Banca d'Italia è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata.

Art. 3.

Il depositante dei titoli immessi nel sistema accentrato può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia nel contratto di deposito, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità dei titoli a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie in deposito presso la «Gestione centralizzata».

Il trasferimento disposto ai sensi del precedente comma produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli di Stato.

Il proprietario dei titoli immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Art. 4.

Con il trasferimento alla «Gestione centralizzata», i vincoli — diversi da quelli che, a norma del testo unico sulle leggi del debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1983, n. 1343, possono essere annotati soltanto sulle iscrizioni nominative — gravanti sui titoli immessi nel sistema accentrato si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del vigente codice civile.

La registrazione del vincolo nel registro, ai sensi del precedente comma, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo.

Nel caso di pignoramento di titoli immessi nel sistema accentrato, gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del vigente codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti della «Gestione centralizzata - conto accentrato in titoli».

Art. 5.

La «Gestione centralizzata - conto accentrato in titoli» mette a disposizione del depositario i titoli di cui è chiesto il ritiro.

Art. 6.

I provvedimenti di sospensione dalla «Gestione centralizzata» son adottati dalla Banca d'Italia.

In particolare, costituiscono cause di sospensione:

a) l'applicazione di provvedimenti disciplinari che comportino la temporanea esclusione dai locali delle borse;

b) l'insolvenza del depositario;

c) le irregolarità rilevanti o ripetute nella gestione dei rapporti disciplinati dalla normativa in materia

Art. 7.

I provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 6 sono revocati dalla Banca d'Italia.

La sospensione disposta ai sensi del precedente art. 6, secondo comma, lettera *a)*, si considera revocata con la cessazione dell'efficacia del provvedimento che l'ha determinata.

Art. 8.

I provvedimenti di esclusione sono adottati dalla Banca d'Italia.

Costituiscono in particolare cause di esclusione:

a) per le aziende ed istituti di credito, la messa in liquidazione coatta amministrativa,

b) per gli agenti di cambio, la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'albo, nonché l'apertura di procedimenti concorsuali a loro danno.

Art. 9.

Il depositario è tenuto a:

a) conservare i contratti di deposito a custodia e amministrazione dei valori mobiliari subdepositati alla «Gestione centralizzata - conto accentrato in titoli»,

b) mantenere una regolare contabilità delle posizioni dei singoli depositanti;

c) trasmettere ai depositanti, con periodicità almeno semestrale, una situazione aggiornata dei loro depositi;

d) tenere aggiornato il registro di cui all'art. 4, primo comma.

Art. 10.

Il registro di cui al precedente art. 4, primo comma, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) numerazione progressiva delle registrazioni effettuate nell'anno;

b) data e ora della registrazione che hanno efficacia costitutiva del vincolo:

c) specie del titolo di Stato;

d) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

e) causale della registrazione (accentramento o restituzione dei titoli di Stato nonché altre operazioni che non comportano tramutamento dei titoli) e data dell'operazione oggetto della registrazione;

f) data di costituzione del vincolo, se la stessa è anteriore all'immissione dei titoli nel sistema:

g) quota parte dei titoli di Stato gravati dal vincolo previsto dal primo comma del precedente art. 4 ed individuazione dei medesimi;

h) avente diritto ai titoli:

i) beneficiario del vincolo previsto dal primo comma del precedente art. 4,

l) eventuale data di scadenza del vincolo previsto dal primo comma del precedente art. 4.

La documentazione contabile rilasciata dal depositario deve recare l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli di cui al primo comma del precedente art. 4 sui titoli di Stato depositati.

Gli effetti della registrazione dei vincoli previsti dal primo comma del precedente art. 4, sorti anteriormente all'ammissione dei titoli nel sistema retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 11

Per tutte le operazioni inerenti ai titoli di Stato immessi nel sistema, i depositanti si avvalgono esclusivamente dei rispettivi depositari.

Art. 12.

Ai rapporti contrattuali già in essere tra la «Gestione centralizzata - conto accentrato in titoli» e i soggetti aderenti al sistema si applicheranno le disposizioni del presente decreto qualora gli stessi non facciano pervenire alla Banca d'Italia disdetta scritta entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

La data di entrata in vigore del presente decreto verrà stabilita con apposita circolare.

Roma, 27 maggio 1993

Il Ministro BARUCCI

93A3212

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dell'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento,

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Catania è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale,

Decreta

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania è accertato per i giorni 9 e 10 aprile 1993

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 29 maggio 1993

Il direttore generale ROXAS

93A3225

DECRETO 2 giugno 1993

Modificazione ai contenuti di condensato e nicotina di alcune marche di sigarette e variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n 89 622 CEE,

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti,

Considerato che occorre modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato di alcune marche estere di sigarette di provenienza CEE;

Ritenuto che occorre procedere alla variazione di denominazione di alcune marche estere di tabacco lavorato:

Decreta

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	Contenuto nicotina	mg sigaretta condensato
Kim Ultra Slim Superleggera	0,40	4,0
St. Moritz King Size Filter	1,20	15,0
Memphis Light King Size	0,20	2,0
Rothmans Luxury Length Leggera Menthol	1.00	12,0

Art. 2

Viene rettificata come segue la denominazione delle sottoindicate marche di tabacco lavorato di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

da Capri a Capri Leggera Lights,

da Dunhill King Size Special Light a Dunhill Lights,

da Memphis Light King Size a Memphis Ultra Lights;

da Caprice a Caprice Leggera Lights,

da Caprice Menthol a Caprice Menthol Leggera Lights,

da Rothmans Luxury Length Leggera Menthol a Rothmans Superslims;

da La Paz Corona Habana a La Paz Corona Superiores

Art. 3.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle sigarette di cui ai precedenti articoli in carico agli organi dell'Amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 giugno 1993

Il direttore generale DEL GIUDICE

93A3226

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 31 maggio 1993.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 14 novembre 1972 recante norme per l'importazione del miele e della cera d'api nella parte riguardante l'importazione del miele.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 novembre 1972 recante norme per l'importazione di miele e cera d'api;

Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, emanato in attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Ordina:

Art. 1.

Il disposto di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 14 novembre 1972 non si applica al miele d'importazione confezionato in contenitori chiusi recanti le indicazioni di cui all'art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e destinato al consumatore.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A3213

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ORDINANZA 4 giugno 1993.

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1992-1993 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico. (Ordinanza n. 1/1993).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;

Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto «Scuola», in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;

Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, «per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilità di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il «Lodo» con il quale ha giudicato «che quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla *ratio* della legge n. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo.», motivando che:

«*a)* lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami è legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servzio scolastico (art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990)»;

«*b)* il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalità di svolgimento predeterminate dalle competenti autorità scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero»;

Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato «idoneo» nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo «realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera *a)* dell'art. 13 della legge n. 146/1990»;

Viste le ordinanze del Ministro della pubblica istruzione n. 38 del 18 febbraio 1992 e n. 115 del 14 aprile 1993 con le quali vengono determinate per l'anno 1993 scolastico 1992-1993 per tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale «il termine delle attività didattiche e delle lezioni le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... della legge 12 giugno 1990, n. 146» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego»;

Visto il telefax n. B/4/IND del 28 aprile 1993 della organizzazione Unicobas/Scuola - Federazione sindacale dei comitati di base, con la quale la menzionata organizzazione ha comunicato la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del comparto scuola, diretti in particolare al «blocco degli scrutini dall'11 al 19 giugno compresi per scuole medie inferiori e superiori,

licei artistici ed istituti d'arte», ed alla «non consegna e non compilazione delle schede di valutazione nelle scuole elementari dal 16 al 22 giugno compresi», nonché il telefax n. 3/G del 26 maggio 1993 della stessa citata organizzazione, che «ai norma della legge 146/90 intende, quale forma di protesta, unicamente posticipare e comunque garantire effettuazione scrutini di fine anno con esclusione sciopero su scrutini classi terminali, quindi senza compromettere esami»;

Visto il telegramma n. 00045819 del 25 maggio 1993, con il quale l'Associazione Cobas-Comitati base scuola ha proclamato per il personale docente ed ATA del comparto scuola uno sciopero nazionale per l'intera giornata di venerdì 11 giugno 1993;

Visto il telegramma n. 00051732 del 31 maggio 1993, con il quale l'organizzazione USI-Scuola, aderente alla Unione sindacale italiana — nel quadro dell'azione di sciopero proclamata, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, anche dall'USI/Ministeri e dalla LIRA per l'intera giornata dell'11 giugno 1993 — ha proclamato lo sciopero anche per il personale del comparto scuola per la stessa giornata di venerdì 11 giugno 1993;

Vista la nota n. 16640 del 21 maggio 1993, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione, nonché la mancata regolare prestazione delle consuete attività di svolgimento degli scrutini medesimi nel termine stabilito dal calendario scolastico per la pubblicazione degli scrutini stessi «determinerebbero ritardi nella ultimazione delle operazioni di valutazione, con ripercussioni nel normale inizio e conclusione» degli esami finali;

Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attività riguardanti lo svolgimento delle operazioni degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attività sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale «Istruzione pubblica» per garantire, nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'istruzione; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e nell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;

Considerato che le agitazioni in atto nel comparto scuola e le relative modalità e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della pubblica istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera *d)*, in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate nel calendario scolastico con le richiamate ordinanze del Ministro della pubblica istruzione, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali e di conseguenza sul regolare inizio e conclusione degli esami finali;

Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, è stato precisato che gli scioperi interessanti le attività di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed è stato ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990 «che non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami»;

Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata commissione di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero riguardanti il blocco degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1991-1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia:

a) «in quanto contrasta col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990, il quale esclude — come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma — la differibilità dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali»;

b) in quanto «in base all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato idoneo dalla commissione in data 10 ottobre 1991 prevede che le attività relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste dal calendario scolastico»;

Vista, in particolare, la deliberazione del 27 maggio 1993 della più volte citata commissione di garanzia, con la quale viene valutata negativamente l'azione sindacale promossa dall'organizzazione Unicobas Scuola - Federazione sindacale dei comitati di base motivando che «l'iniziativa conflittuale descritta costituisce violazione del precetto legale e convenzionale dell'indifferibilità delle operazioni terminali dei cicli di istruzione»;

Vista la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale — in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attività conclusive dell'anno scolastico 1982/1983 — è stato sancito che:

«non costituisce attività antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta è volta non ad impedire l'esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella insussistenza di un obbligo della pubblica amministrazione di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio»;

«né può sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica istruzione, prestazioni di minore importanza e che la pubblica amministrazione non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e

logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilità dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)»;

Atteso che, nonostante che alle organizzazioni Unicobas/Scuola - Federazione sindacale dei comitati di base ed all'Associazione Cobas-Comitati base scuola ed USI-Scuola, aderente all'Unione sindacale italiana, promotrici delle azioni di sciopero in precedenza riportate sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, l'invito a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non sono cessate le agitazioni e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetto;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere, che — in relazione al citato termine di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale — impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni che hanno promosso le azioni di sciopero in precedenza riportate;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia dell'interesse al regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1992-1993, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e di conseguenza anche quelle relative al normale inizio, effettuazione e conclusione degli esami finali interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito; che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;

Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalità indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi;

Considerato, infine, che le attività inerenti a tutti gli scrutini finali ed esami finali — ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del menzionato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 — rientrano negli obblighi di servizio come individuati nell'art. 14, comma 2, e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e che le stesse consuete attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione

1. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1992-1993, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e di conseguenza anche quelle relative al normale inizio, effettuazione e conclusione degli esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti dei responsabili degli uffici scolastici provinciali e dei capi di istituto

1. I capi di istituto — o i loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — provvedono, alle date previste, alla convocazione dei consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Qualora le operazioni di scrutini finali e di conseguenza quelle riguardanti gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate alle date previste dal citato calendario scolastico, a causa dell'astensione dei docenti dalle relative attività, ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività medesime, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle date previste dal richiamato calendario scolastico. In tale ultima ipotesi alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali alle date fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali, in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

3. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — in relazione alle esigenze di natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente strumentali alle consuete attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e di conseguenza anche quelle relative al normale inizio, effettuazione e conclusione degli esami finali, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni da parte del relativo necessario personale.

4. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza, a procedere nei confronti dell'indicato personale alla contestazione della violazione delle citate disposizioni, immediatamente, ove possibile,

ovvero a mezzo di notificazione, redigendone, in entrambi i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — comunicano ai competenti provveditori agli studi e questi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — al Ministro della pubblica istruzione i nominativi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario che non abbia svolto le prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresì i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del presente articolo.

6. I provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — sono tenuti agli stessi adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente articolo.

Art. 3.

Obblighi del personale scolastico

1. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attività per assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1992-1993, di tutti gli scrutini finali e di conseguenza anche quelle relative al normale inizio, effettuazione e conclusione degli esami finali.

2. I docenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, sono tenuti alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e di conseguenza anche a quelle relative al normale inizio, effettuazione e conclusione degli esami finali; attività che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività che solitamente si volgono nel corso delle operazioni di scrutini finali con l'intento di protrarre surrettiziamente, rispetto alle date previste dal calendario scolastico, la conclusione degli stessi scrutini finali e di conseguenza l'inizio, l'effettuazione e la conelusione degli esami finali.

3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e di conseguenza anche quelle relative al normale inizio, effettuazione e conclusione degli esami finali.

Art. 4

Sanzioni

1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 2.

2. Il personale che non adempie alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione di dette sanzioni è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 —, ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146

Art. 5.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro della pubblica istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili degli uffici scolastici provinciali, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei capi di istituto — o di chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1;

b) alla organizzazione Unicobas/Scuola - Federazione sindacale dei comitati di base, nella persona del legale rappresentante;

c) alla associazione Cobas - Comitati base scuola, nella persona del legale rappresentante;

d) alla organizzazione USI-Scuola, aderente all'Unione sindacale italiana, nella persona del legale rappresentante;

e) all'Ente Rai/Tv, nella persona del legale rappresentante, affinché provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo sub lettere *a), b), c), d)* ed *e)*.

Art. 6.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione, e fino alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e di conseguenza dell'inizio e della conclusione degli esami finali per l'anno scolastico 1992-1993. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — daranno comunicazione ai competenti provveditori agli studi, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento —, a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Norme finali

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1993

Il Ministro: CASSESE

93A3235

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 13 luglio 1992;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 ottobre 1992;

Vista la delibera del senato accademico del 26 ottobre 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 marzo 1993 in merito alla proposta di adozione del nuovo ordinamento del corso di laurea in matematica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II: Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi; titolo I: Disposizioni comuni alle dieci facoltà, all'art. 10, nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la locuzione «(indirizzi didattico, applicativo e generale)» nel corso di laurea in matematica è soppressa e sostituita dalla seguente: «(indirizzi: generale, didattico, applicativo)».

Art. 2.

Nella parte II: Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi; titolo IX: Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'art. 40 relativo al corso di laurea in matematica, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

1) LAUREA IN MATEMATICA

Art. 40. — La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno) e non è consentita l'articolazione in moduli ridotti. I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo anno e tre al quarto) o negli equivalenti moduli ridotti.

Sono istituiti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Biennio di base

Sono insegnamenti obbligatori:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2° Anno.

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale.
4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria», «fisica generale» constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea la conoscenza di una lingua straniera secondo le indicazioni della facoltà

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indichi il biennio di indirizzo ed i corsi opzionali scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente

Biennio di indirizzo

Tutti gli insegnamenti del secondo biennio potranno essere divisi in due moduli ridotti di uguale estensione e durata. I due moduli ridotti in cui uno stesso insegnamento è suddiviso potranno essere uno propedeutico all'altro.

Per ogni eventuale modulo ridotto è previsto un esame distinto a partire dalla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento. Lo svolgimento dei due moduli ridotti dello stesso insegnamento può essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 Il titolare di un insegnamento deve comunque svolgere in ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il consiglio di facoltà potrà anche decidere, per determinati insegnamenti, l'attivazione di un solo modulo ridotto.

Ogni modulo ridotto ha un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito, approvato, nell'ambito della programmazione didattica, dal consiglio di corso di laurea.

Nei piani di studio degli studenti possono essere inclusi singoli moduli ridotti salvo il rispetto di eventuali criteri di propedeuticità. Singoli insegnamenti (annuali o ridotti) potranno essere indicati di anno in anno dal consiglio di facoltà come obbligatori per tutti gli studenti o per gli studenti di un particolare indirizzo di laurea.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

Non è ammessa in alcun caso la iterazione di uno stesso modulo ridotto o di una annualità.

I programmi dei moduli ridotti sono oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Ogni anno, il consiglio di facoltà, nello stabilire l'elenco dei corsi effettivamente attivati, preciserà quali e quanti di essi saranno suddivisi in due moduli ridotti e quali costituiranno un'unica annualità. In ogni caso i successivi corsi di «istituzioni di algebra superiore», «istituzioni di analisi superiore», «istituzioni di geometria superiore», «istituzioni di fisica matematica» e «teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici» (TAMC) saranno suddivisi ciascuno in due moduli ridotti. Saranno inoltre suddivisi in due moduli ridotti gli insegnamenti elencati nei seguenti raggruppamenti *A, B, C, D, E, F.*

Gli insegnamenti di «algebra», «analisi matematica II», «geometria II» e «meccanica razionale» sono propedeutici rispettivamente agli insegnamenti di «istituzioni di algebra superiore», «istituzioni di analisi superiore», «istituzioni di geometria superiore» e «istituzioni di fisica matematica».

Ogni insegnamento fondamentale per un indirizzo od orientamento può essere scelto come corso opzionale in altri indirizzi od orientamenti.

Indirizzo generale

Lo studente dovrà obbligatoriamente seguire sei moduli ridotti, scelti tra i seguenti quattro corsi istituzionali

1) istituzioni di algebra superiore (con esercitazioni);
2) istituzioni di analisi superiore (con esercitazioni);
3) istituzioni di geometria superiore (con esercitazioni);
4) istituzioni di fisica matematica (con esercitazioni).

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati dei seguenti gruppi *A, B, C,* almeno due moduli ridotti nel gruppo *A* e un modulo ridotto in ciascuno dei gruppi *B* e *C*.

A) Algebra superiore.
geometra superiore.

B) Analisi superiore.

C) Analisi numerica:
calcolo delle probabilità;
fisica matematica.

Lo studente dovrà infine scegliere l'equivalente di quattro moduli ridotti, tra i corsi opzionali attivati, secondo le eventuali indicazioni del consiglio di facoltà.

Indirizzo didattico

Lo studente dovrà obbligatoriamente seguire almeno tre moduli ridotti in tre distinti insegnamenti scelti tra i seguenti:

1) istituzioni di algebra superiore;
2) istituzioni di analisi superiore,
3) istituzioni di geometria superiore,
4) istituzioni di fisica matematica.

nonché obbligatoriamente, il primo modulo ridotto dell'insegnamento di «teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici», con le relative esercitazioni.

Lo studente inoltre dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, due annualità oppure quattro moduli ridotti (di cui almeno uno di «matematiche complementari») nel seguente gruppo *D* e una annualità oppure due moduli ridotti nel seguente gruppo *E*

D) Logica matematica:
matematiche complementari (con esercitazioni);
storia della matematica;
didattica della matematica.

E) Calcolo delle probabilità e statistica:
teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici (secondo modulo ridotto) (con esercitazioni).

Lo studente dovrà infine scegliere due annualità, oppure quattro moduli ridotti, tra i corsi opzionali attivati, secondo le eventuali indicazioni del consiglio di facoltà.

Indirizzo applicativo

Lo studente dovrà obbligatoriamente seguire ciascuno dei due moduli ridotti dei seguenti insegnamenti:

1) istituzioni di analisi superiore (con esercitazioni),
2) istituzioni di fisica matematica (con esercitazioni);
3) teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici (con esercitazioni).

Lo studente dovrà inoltre seguire almeno un modulo ridotto di ciascuno degli insegnamenti del seguente gruppo *F*.

F) Analisi numerica (con esercitazioni):
statistica matematica (con esercitazioni).

L'indirizzo applicativo viene suddiviso nei seguenti quattro orientamenti: informatico, numerico, fisico-matematico, statistico-economico.

Il manifesto degli studi indicherà annualmente, su delibera della facoltà, quali dei quattro orientamenti sono attivati

All'atto della scelta dell'indirizzo, lo studente dell'indirizzo applicativo dovrà indicare quale degli orientamenti attivati intende seguire e dovrà quindi scegliere almeno tre moduli ridotti, nell'ambito degli insegnamenti attivati, nel gruppo di seguito indicato relativo all'orientamento prescelto.

Orientamento informatico

sistemi per l'elaborazione dell'informazione.
teoria dei sistemi;
calcolatori elettronici

Orientamento numerico

analisi numerica (con esercitazioni);
analisi numerica delle equazioni funzionali;
metodi di approssimazione.

Orientamento fisico-matematico.

fisica superiore;
fisica matematica;
meccanica superiore,
istituzioni di fisica teorica;
sistemi dinamici.

Orientamento statistico-economico.

statistica matematica (con esercitazioni),
ricerca operativa;
economia matematica.
matematica finanziaria ed attuariale.

Lo studente dovrà infine scegliere una annualità e un modulo ridotto, oppure tre moduli ridotti, tra i corsi opzionali attivati, secondo le eventuali indicazioni del consiglio di facoltà.

L'esame di laurea comprende la discussione di una dissertazione scritta, nonché la discussione di una tesina orale.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato,nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

La facoltà, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n 910 e dell'art 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

Corsi opzionali

Costituiscono corsi opzionali per ogni singolo studente gli insegnamenti elencati tra i corsi fondamentali e non già inclusi (relativamente ad uno o eventualmente entrambi i moduli ridotti in cui questi possono essere suddivisi) nel piano personale di studi. Altri corsi opzionali possono inoltre essere costituiti dagli insegnamenti attivati tra quelli di seguito elencati:

algebra lineare.
algebra computazionale;
analisi funzionale
analisi non lineare,
biomatematica,
calcolo delle variazioni.

calcolo numerico,
cibernetica,
crittografia;
epistemologia della matematica;
equazioni differenziali;
fondamenti della matematica,
geometria algebrica;
geometria combinatoria,
geometria differenziale;
matematica attuariale;
matematica computazionale,
matematica discreta;
matematica finanziaria;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
metodi di analisi numerica,
pedagogia delle scienze matematiche, fisiche e naturali;
processi stocastici,
programmazione matematica,
strutture algebriche,
teoria dell'informazione,
teoria dei giochi;
teoria delle funzioni,
teoria dei grafi;
teoria dei gruppi;
teoria dei linguaggi;
teoria dei numeri;
teorie relativistiche,
topologia.

Art. 3.

Nella parte V. Degli studenti, degli esami e delle tasse: titolo II: Disposizioni particolari per le varie facoltà, l'art. 107 relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 aprile 1993

Il rettore BAUSOLA

93A3200

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 2 giugno 1993, n. **16.**

Rapporti commerciali con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro).

Si comunica che con regolamenti CEE n. 990/93 e raccomandazione CECA n. 235 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 102 del 28 aprile 1993 è stata ulteriormente disciplinata in sede comunitaria la materia dei rapporti con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) anche in applicazione della risoluzione 820 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Premesso che da parte italiana è stata data esecuzione agli atti citati con decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1993), si comunica che per gli aspetti di competenza di questa amministrazione le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni disciplinate dalla citata normativa dovranno essere indirizzate a questa amministrazione - D. G. import-export - Div. I.

Nel formulare le istanze di cui sopra i rappresentanti legali delle società dovranno espressamente dichiarare se il capitale aziendale è partecipato o meno da capitale serbo-montenegrino e se cittadini serbo-montenegrini sono presenti negli organi societari.

Contestualmente si comunica che su decisione del Comitato di cui alla risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la fornitura via terra potranno essere utilizzati soltanto i posti di frontiera sottoelencati

Republic of Bulgaria: road - Kalotina and Bregovo;
rail - Dragoman;
Republic of Croazia: road - Dabeli brijeg;
Republic of Hungary: road - Tompa, Roszke;
rail - Kelabia;
Romania: road/rail - Jimbolia, Stamora-Moravta.

Per quelle marittime, in assenza di una delibera esplicita del citato Comitato, deve intendersi che le merci possono essere inoltrate, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'arrivo a destino, al porto Montenegrino di Bar.

Tali ulteriori elementi dovranno comparire unitamente agli altri dati richiesti, nel modulo conforme all'operazione allegato alla presente circolare, che dovrà formare parte integrante, ai fini della presa in considerazione, dell'istanza indirizzata a questa amministrazione.

Gli operatori sono invitati a formulare le istanze in applicazione della normativa in argomento utilizzando l'apposito modulo per le esportazioni, reperibile presso le camere di commercio.

La presente circolare, salvo eventuali modifiche, rimarrà in vigore fino a revoca dei provvedimenti normativi citati.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 724 (1992) CONCERNING YUGOSLAVIA

NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS UNDER PARAGRAPH 22 (a) or (b) OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 820 (1993) TO THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO)

(TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT)

COMM. DATE:

DEADLINE FOR OBJECTIONS.
FOR REQUEST

(TO BE COMPLETED IN FULL BY PROSPECTIVE EXPORTING COUNTRY/INT'L ORG.)

1 MISSION OR INTERNATIONAL ORGANIZATION

CERTIFYING SIGNATURE AND OFFICIAL SEAL

2 DATE OF NOTIFICATION/REQUEST AND REFERENCE NUMBER

3. EXPECTED DATE OF SHIPMENT

4 GOODS TO BE SHIPPED
(name and/or description)

5 QUANTITY OR VOLUME

6. APPROXIMATE TOTAL VALUE

7. ORIGINATING COMPANY
(agency, organization, bedy or individual)
NAME AND ADDRESS

8. RECEIVING COMPANY
(agency, organization, bedy or individual)
NAME AND ADDRESS

9. BORDER POINT OR PORT BEFORE ENTRY INTO THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

10 PARTICULARS OF THE MEANS OF TRANSPORTATION

11 ADDITIONAL INFORMATION, OF ANY

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 724 (1992) CONCERNING YUGOSLAVIA

REQUEST FOR AUTHORIZATION TO SHIP GOODS UNDER PARAGRAPH 22 (c) OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 820 (1993) THROUGH THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO)

(page 1 of 2)

(TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT)

COMM DATE

DEADLINE FOR OBJECTIONS

(TO BE COMPLETED IN FULL BY PROSPECTIVE EXPORTING COUNTRY/INT'L ORG.) *

1 MISSION OR INTERNATIONAL ORGANIZATION	CERTIFYING SIGNATURE AND OFFICIAL SEAL	
2 DATE OF REQUEST AND REFERENCE NUMBER	3 EXPECTED DATE OF SHIPMENT	4. EXPECTED DATE OF ARRIVAL OF SHIPMENT
5 GOODS TO TRANSIT THE FRY (name and/or description)		
6 QUANTITY OR VOLUME	7 APPROXIMATE TOTAL VALUE	
8 ORIGINATING COMPANY (agency, organization, bedy or individual) NAME AND ADDRESS		
9 RECEIVING COMPANY (agency, organization, bedy or individual) NAME AND ADDRESS		
10 SHIPPING COMPANY NAME AND ADDRESS		
11 ROUTE OF SHIPMENT		

In the particular case of transhipments on the Danube destined for onward transhipment, the Committee may receive applications from the State in which the export or transhipment originates.

In the particular case of transhipments involving cartoin areas of Croatia and Bosnia and Herzegovina, as specified in para 12 of resolution 820 (1993), propar authorization must ha anclosed

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 102

Media dei titoli del 27 maggio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58 800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106 –
» 10% Cassa DD PP sez A Cr C P 97	96 500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987 94	95,425
» » » 21- 4-1987 94	95 200
» » C T O 12 50% 1- 6-1989 95	101 100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,750
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,850
» » » 12 50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	102 450
» » » 12,50% 20-11-1989/95	102 200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	101,150
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,850
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100.900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	101,275
» » » 12,50% 15- 6-1990 96	101 150
» » » 12 50% 19- 9-1990/96	101,125
» » » 12,50% 20-11-1990 96	101,225
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,700
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	101,525
» » » 12,00% 17- 4-1991 97	102.450
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100 975
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,975
» » » 12,00% 19- 5-1992 98	101.175
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8 75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 .	101 —
» » » 8.50% 18- 9-1987/93 .	101.500
» » 13,95% 1- 1-1990/94 .	100,875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2 5% 1983/93	102,800
» » » Ind 1- 6-1988/93	100 —
» » » 18- 6-1986/93	99,900
» » » 1- 7-1988/93	100,250
» » » » 17- 7-1986/93 .	100.025
» » » » 1- 8-1988/93	100,650
» » » » 19- 8-1986 93 . . .	100.250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,450
» » » » 18- 9-1986/93	100,525
» » » » 1-10-1988/93	100.325
» » » » 20-10-1986/93	100.950
» » » » 1-11-1988/93	100 525
» » » » 18-11-1987/93	101,600
» » » » 19-12-1986/93	102 450
» » » » 1- 1-1989/94	100.600
» » » » 1- 2-1989/94	100,525
» » » » 1- 3-1989/94	100.475
» » » » 15- 3-1989/94	100.525
» » » » 1- 4-1989/94	100,550
» » » » 1- 9-1989/94	100 350
» » » » 1-10-1987/94	100,550
» » » » 1-11-1989/94	100,300
» » » » 1- 1-1990/95	100,150
» » » » 1- 2-1985/95	101,450
» » » » 1- 3-1985/95	100.425
» » » » 1- 3-1990/95	100 225
» » » » 1 4-1985/95	99,675
» » » » 1- 5-1985/95	99,675
» » » » 1- 5-1990/95	100,150
» » » » 1- 6-1985/95	100.050
» » » » 1- 7-1985/95	99,800
» » » » 1- 7-1990/95	100,100
» » » » 1- 8-1985/95	99,375
» » » » 1- 9-1985/95	99 250
» » » » 1- 9-1990/95	100,100
» » » » 1-10-1985/95	99 400
» » » » 1-10-1990/95	100,075
» » » » 1-11-1985/95	100 —
» » » » 1-11-1990/95	100,100
» » » » 1-12-1985/95 . .	100,675
» » » » 1-12-1990/95	100.250
» » » » 1- 1-1986/96 . .	100,450
» » » » 1- 1-1986/96 II	102.150
» » » » 1- 1-1991/96 .	100,175
» » » » 1- 2-1986/96	100,500
» » » » 1- 2-1991/96 .	100,125
» » » » 1- 3-1986/96. .	100,325
» » » » 1- 4-1986/96 . . .	99,525
» » » » 1- 5-1986/96.	99,700
» » » » 1- 6-1986/96. . .	99,975
» » » » 1- 7-1986/96. . . .	99,150

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	98,425
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,575
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,775
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,450
»	»	»	»	1-12-1986/96	101,175
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,375
»	»	»	»	1- 2-1987/97	100,050
»	»	»	»	18- 2-1987/97	100,025
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,500
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,825
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,800
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,550
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,425
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,450
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,475
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,700
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,175
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,175
»	»	»	»	1-10-1991/98	98,125
»	»	»	»	1-11-1991/98	98,275
»	»	»	»	1-12-1991/98	98,600
»	»	»	»	1- 1-1992/99	98,300
		»	»	. 2 1992/99	97,975
»	»	»	»	1- 3-1992/99	98
»	»	»	»	1- 4-1992/99	97,950
»	»	»	»	1- 5-1992/99	98,075
»	»	»	»	1- 6-1992/99	98,500
»	»	»	»	1- 8-1992/99	98,975

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 7-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,750
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,800
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,725
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,575
			12,50%	1- 9-1990/94	100,550
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,825
Buoni Tesoro Pol			12,00%	1-10-1992/95	104,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	101,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	101,350
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	100,400
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	100,275
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	100,400
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	100,325
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	100,400
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	101,725
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	101,900
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	101,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	101,850
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	101,950
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	100,250
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	100,125
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	99,875
»	»	»	12,00%	18- 5-1992/99	99,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,425
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	99,500
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	99,350
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	99,475
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	99,525
»	»	»	12,00%	1- 9-1992/2002	99,450

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 7-1985/93	9,00%	99,025
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,200
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	99,650
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	99,150
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	102
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,525
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,550
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,700
	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,225
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,350
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	99,550
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	102,250
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,525
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,525
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,150
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,200
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,200
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,275
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	102,650
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	102,600
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	105,750
»		»		23- 3-1992/97	10,20%	106
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	110,300

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M27053

N. 103

Media dei titoli del 28 maggio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58.800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	95.425
» » » 21- 4-1987/94	95
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	101.225
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100.775
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,850
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100.725
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100.850
» » » 12,50% 19-10-1989/95	102,300
» » » 12,50% 20-11-1989/95	102.700
» » » 12,50% 18-12-1989/95	101,050
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	101.700
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	101 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	101,275
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100.950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	101.050
» » » 12,50% 20-11-1990/96	101,100
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97.975
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	101.250
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101.950
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	101.175
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	101.150
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	101.025
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98.050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99.500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101.500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100.875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102.900
» » » TR 2,5% 1983/93	102,800
» » » Ind. 1- 6-1988/93	100 —
» » » » 18- 6-1986/93	99,925
» » » » 1- 7-1988/93	100,250
» » » » 17- 7-1986/93	100,025
» » » » 1- 8-1988/93	100,875
» » » » 19- 8-1986/93	100,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,450
» » » » 18- 9-1986/93	100,475
» » » » 1-10-1988/93	100,375
» » » » 20-10-1986/93	100.950
» » » » 1-11-1988/93	100.500
» » » » 18-11-1987/93	101,600
» » » » 19-12-1986/93	102,400
» » » » 1- 1-1989/94	100,650
» » » » 1- 2-1989/94	100.575
» » » » 1- 3-1989/94	100,625
» » » » 15- 3-1989/94	100.500
» » » » 1- 4-1989/94	100,550
» » » » 1- 9-1989/94	100.350
» » » » 1-10-1987/94	100.800
» » » » 1-11-1989/94	100.425
» » » » 1- 1-1990/95	100.075
» » » » 1- 2-1985/95	101,525
» » » » 1- 3-1985/95	100.275
» » » » 1- 3-1990/95	100,125
» » » » 1- 4-1985/95	99,600
» » » » 1- 5-1985/95	99.550
» » » » 1- 5-1990/95	100,125
» » » » 1- 6-1985/95	100.200
» » » » 1- 7-1985/95	99,875
» » » » 1- 7-1990/95	100
» » » » 1- 8-1985/95	99,400
» » » » 1- 9-1985/95	99.350
» » » » 1- 9-1990/95	100
» » » » 1-10-1985/95	99.450
» » » » 1-10-1990/95	100.050
» » » » 1-11-1985/95	99,975
» » » » 1-11-1990/95	100,025
» » » » 1-12-1985/95	100,700
» » » » 1-12-1990/95	100,300
» » » » 1- 1-1986/96	100,450
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,625
» » » » 1- 1-1991/96	100,100
» » » » 1- 2-1986/96	100,550
» » » » 1- 2-1991/96	99.975
» » » » 1- 3-1986/96	100.200
» » » » 1- 4-1986/96	99.525
» » » » 1- 5-1986/96	99,475
» » » » 1- 6-1986/96	100.100
» » » » 1- 7-1986/96	99,300

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 8-1986/96	98,425
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,550
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,700
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,450
»	»	»	»	1-12-1986/96	101,025
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,225
»	»	»	»	1- 2-1987/97	100,025
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,550
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,525
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,875
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,525
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,250
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,425
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,425
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,625
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,600
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,050
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,050
»	»	»	»	1-10-1991/98	98,075
»	»	»	»	1-11-1991/98	98,200
»	»	»	»	1-12-1991/98	98,575
»	»	»	»	1- 1-1992/99	98,175
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,850
»	»	»	»	1- 3-1992/99	97,850
»	»	»	»	1- 4-1992/99	97,850
»	»	»	»	1- 5-1992/99	98,025
»	»	»	»	1- 6-1992/99	98,425
»	»	»	»	1- 8-1992/99	97,925
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99 825
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,675
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,550
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,550
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,800

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Buoni Tesoro Pol			12,00%	1-10-1992/95		104,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96		101 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96		101,275
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96		100,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96		100,050
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96		100,050
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97		100,075
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97		100,175
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97		101,550
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97		101,575
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97		101,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98		101,650
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98		101,750
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98		100,100
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98		99,975
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99		99,600
»	»	»	12,00%	18- 5-1992/99		99,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001		101,150
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001		99,225
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001		99,025
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002		98,650
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002		99,325
»	»	»	12,00%	1- 9-1992/2002		99,450
Certificati credito Tesoro			E.C.U.	22- 7-1985/93	9,00%	99,050
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,400
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	99,650
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	99,150
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	102
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,575
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,950
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,050
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	99,125
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	102
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	100,250
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,250
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,750
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,350
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,150
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,300
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,350
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,650
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,250
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,050
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	103,100
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	105,400
»	»		»	23- 3-1992/97	10,20%	106 —
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	111,400

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M28053

Cambi giornalieri del 3 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 3 giugno 1993

Dollaro USA	1461,22
ECU	1781,96
Marco tedesco	913,55
Franco francese	270,97
Lira sterlina	2254,66
Fiorino olandese	814,14
Franco belga	44,44
Peseta spagnola	11,694
Corona danese	238,64
Lira irlandese	2227,48
Dracma greca	6,712
Escudo portoghese	9,509
Dollaro canadese	1147,49
Yen giapponese	13,586
Franco svizzero	1027,00
Scellino austriaco	129,82
Corona norvegese	215,50
Corona svedese	203,02
Marco finlandese	269,40
Dollaro australiano	991,01

93A3249

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 27 aprile 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cardinale Orsini cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Dell'Aquila in data 27 ottobre 1988, rep. 70919 5471, reg. soc. 3966, tribunale di Benevento, BUSC n. 1212/237485;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sannium - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Leucio del Sannio (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 18 aprile 1988, rep. 96017, reg. soc. 3948, tribunale di Benevento, BUSC n. 1230/238273;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ecobios - S.c.r.l.», con sede in Montesarchio (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 20 dicembre 1985, rep. 20459, reg. soc. 2836, tribunale di Benevento, BUSC n. 1043/216206;

società cooperativa di produzione e lavoro «Raone Uno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 28 febbraio 1988, rep. 25415, reg. soc. 3728, tribunale di Benevento, BUSC n. 1178/232881;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.E.S.A.R. a r.l. - Cooperativa artigiana esperti sanniti antichità restauri», con sede in San Lorenzello (Benevento), costituita per rogito Sangiulo in data 28 giugno 1988, rep. 6405, reg. soc. 3901, tribunale di Benevento, BUSC n. 1226/237724;

società cooperativa di produzione e lavoro «Donne Artigiane Pietrelcina, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pietrelcina (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 30 novembre 1988, rep. 186714, reg. soc. 3979, tribunale di Benevento, BUSC n. 1216/237714;

società cooperativa di produzione e lavoro «I Bersaglieri» a responsabilità limitata, con sede in Melizzano (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 28 giugno 1986, rep. 86923, reg. soc. 3068, tribunale di Benevento, BUSC n. 1091/221292;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata Tessilarte Laurentina», con sede in San Lorenzello (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 7 maggio 1987, rep. 23878, reg. soc. 3463, tribunale di Benevento, BUSC n. 1159/228389;

società cooperativa mista «C.I.S. - Centro internazionale Sviluppo» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 14 dicembre 1985, rep. 148716/22185, reg. soc. 2822, tribunale di Benevento, BUSC n. 1041/215806;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sannio Turismo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento costituita per rogito Barricelli in data 22 maggio 1986, rep. 153688/22658, reg. soc. 3020, tribunale di Benevento, BUSC n. 1082/220468;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 27 giugno 1984, rep. 138340/20613, reg. soc. 2419, tribunale di Benevento, BUSC n. 1008/207794;

società cooperativa di produzione e lavoro «So.Ge.S.I.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 16 aprile 1987, rep. 23759, reg. soc. 3429, tribunale di Benevento, BUSC n. 1153/227553;

società cooperativa di produzione e lavoro «Caudina Ecosystem - S.c.r.l.», con sede in Bucciano (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 20 dicembre 1986, rep. 22850, reg. soc. 3260, tribunale di Benevento, BUSC n. 1127/224632;

società cooperativa mista «Sagittario - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Sangiuolo in data 21 febbraio 1986, rep. 25, reg. soc. 2929, tribunale di Benevento, BUSC n. 1118/223532;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sannio 5» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Giordano in data 30 dicembre 1987, rep. 93782, reg. soc. 3647, tribunale di Benevento, BUSC n. 1171/231974;

società cooperativa di produzione e lavoro «Viola Club - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 12 febbraio 1987, rep. 168036, reg. soc. 3305, tribunale di Benevento, BUSC n. 1139/225707;

società cooperativa di consumo «Pallacanestro Morcone - Società cooperativa a r.l.», con sede in Morcone (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 1° novembre 1985, rep. 20185, reg. soc. 2785, tribunale di Benevento, BUSC n. 1033/215123;

società cooperativa di produzione e lavoro «Electa - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Spresiano (Treviso), costituita per rogito Speranza in data 3 novembre 1988, rep. 156752, reg. soc. 27566, tribunale di Treviso, BUSC n. 1689/239345;

società cooperativa di produzione e lavoro «Stile Italia - Società cooperativa a r.l.» con sede in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Santomauro in data 24 maggio 1986, rep. 141002, reg. soc. 22621, tribunale di Treviso, BUSC n. 1618/222711;

società cooperativa di consumo «Cooperativa consumatori Montebellunese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poderobba (Treviso), costituita per rogito Dussin in data 6 maggio 1986, rep. 19134, reg. soc. 22596, tribunale di Treviso, BUSC n. 1614/221397;

società cooperativa di produzione e lavoro «Photomedia Cooperativa di produzione e lavoro dell'immagine ottica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Tomezzoli in data 3 ottobre 1979, rep. 25246, reg. soc. 12114, tribunale di Verona, BUSC n. 1847/171681;

società cooperativa mista «Il Tramenio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Grassi in data 18 dicembre 1984, rep. 3824, reg. soc. 20562, tribunale di Verona, BUSC n. 2271/209072;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fornai - Pasticceri - Del Ponte S.C. a r.l.», con sede in Cassola (Vicenza), costituita per rogito Mele in data 16 marzo 1987, rep. 19151, reg. soc. 5378, tribunale di Bassano del Grappa, BUSC n. 1793/227810;

società cooperativa mista «Centro contabilità agricole vicentine S.C. a r.l.» ed in forma abbreviata «Ce.C.A.V. S.C. a r.l.», con sede in Vicenza, costituita per rogito Dianese in data 11 gennaio 1985, rep. 5206, reg. soc. 17006, tribunale di Vicenza, BUSC n. 1718/209418;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa mattatori - Rovigo» a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, costituita per rogito Cernigliaro in data 3 aprile 1974, rep. 65109, reg. soc. 1937, tribunale di Rovigo, BUSC n. 629/132624;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villamarzana (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 23 settembre 1965 rep. 41962, reg. soc. 1176, tribunale di Rovigo, BUSC n. 407/97431;

società cooperativa di produzione e lavoro «Baulificio Bo.Sca. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 10 febbraio 1966, rep. 16649, reg. soc. 6033, tribunale di Padova, BUSC n. 651/96726;

società cooperativa di consumo «C.E.Va.T. - Cooperativa Euganea valorizzazione turismo, società a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Speranza in data 27 agosto 1981, rep. 81668, reg. soc. 17361, tribunale di Padova, BUSC n. 1647/186920;

società cooperativa mista «Co.N.Tur. - Consorzio nazionale turistico, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Speranza, in data 20 dicembre 1984, rep. 103659, reg. soc. 23767, tribunale di Padova, BUSC n. 1836/211339;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio padano artigiani posatori» società cooperativa a responsabilità limitata (già «Società coop.va Giustiniana a r.l.»), con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini, in data 8 marzo 1969, rep. 45766, reg. soc. 6824, tribunale di Padova, BUSC n. 1093/108388;

società cooperativa mista «Consorzio regionale per la formazione Veneto C.R.F.Ve. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito Menegatti, in data 19 giugno 1984, rep. 30537, reg. soc. 22222, tribunale di Padova, BUSC n. 1805/206666;

società cooperativa mista «Cooperativa Turiscoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Speranza in data 9 giugno 1981, rep. 80781, reg. soc. 16951, tribunale di Padova, BUSC n. 1634/185597;

Società cooperativa mista «Fina. Coop. Due - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito Speranza in data 20 dicembre 1984, rep. 103667, reg. soc. 23943, tribunale di Padova, BUSC n. 1840/212399;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop edile cottimista - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Anguillara Veneta (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 4 settembre 1970, rep. 25408, reg. soc. 7227, tribunale di Padova, BUSC n. 1115/112045;

93A3219

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale 559/C.24910 XV J(152) del 29 marzo 1993 l'artificio pirotecnico denominato: «040031 Razzo Beta» (d.f. Razzo Beta) che la ditta Pyrogiochi S.a.s. intende importare dalla ditta Policske Zavody Policka - Policka (Cecoslovacchia), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A3217

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1993, registro n. 26 Interno, foglio n. 74, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, con sede in Roma.

93A3218

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Alba»

Con provvedimento n. 868 del 9 marzo 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p.a. Terme di Recoaro, con sede in Recoaro Terme, via Roma n. 86, codice fiscale 00153270244, all'aggiornamento dei dati analitici da riportare nelle etichette da apporre ai contenitori in vetro dell'acqua minerale naturale denominata «Alba», imbottigliata nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza).

93A3220

Autorizzazione alla S.p.a. Bertha immobiliare finanziaria, in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 670 del 12 febbraio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Bertha immobiliare finanziaria, con sede in Montegrotto Terme (Padova), largo Traiano, n. 1, codice fiscale 00327580260, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Internazionale Bertha», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, massaggi subacquei e speciali, fisiochinesiterapia, estetica, palestra, grotta, piscine termali coperta e scoperte, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Menozzi Luciano.

93A3221

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Librer a TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola d CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONI
Via Roma 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c

Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	**345.000**
	- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	**63.000**
	- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	**193.000**
	- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	**63.000**
	- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	**193.000**
	- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	**664.000**
	- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 9 0 9 3 *

L. 1.300